

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 19 dicembre 1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 5 dell'O.d.G.

N. 100 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Erogazione di contributi straordinari per l'anno 1974 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori".

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 9,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Raffaele Augelli - Vice Presidente di turno

vice presidenti i sigg. dott. Giuseppe Matarrese

segretari i sigg. sig. Antonio Ventura

e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe		si	26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	si		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo		"	29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano	"		31) Papapietro sig. Giovanni		si
7) Borgia dr. Carlo		"	32) Piacquadio avv. Antonio		"
8) Calvario avv. Pasquale		"	33) Principali sig. Giacomo		"
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Emilio ^{La pro. Lucilla}	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola		"
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele		"	38) Romano avv. Domenico		"
14) Conte prof. Giuseppe		"	39) Romeo on. Antonio		"
15) Di Giesi sig. Michele ^{Di Giesi prof. Giuseppe}	"		40) Rossi dr. Angelo	"	"
16) Di Leonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola		"
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano		"
19) Finocchiaro prof. Beniamino		"	44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro		"	45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Lacro sig. Alessandro		"	48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Genaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente.

Il Presidente informa l'Assemblea che quinto argomento all'ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Erogazione di contributi straordinari per l'anno 1974 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori".

Dà la parola al relatore, avv. Enzo Sorice, Presidente della V Commissione Consiliare Permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura:

Art. 1

Alle imprese private in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell'anno 1974, possono essere accordati contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1974 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo articolo 4 e la loro misura massima è fissata in lire 120 per autobus - Km. Per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in lire 110 per autobus - Km, per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro

nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo
P.C.I.

Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione dei contributi e di eventuali acconti nella misura massima di £. 30 al km. saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra espressi.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo
P.C.I.

Art. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo
P.C.I.

Art. 5

All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1974, si provvede utilizzando le disponibilità del Cap. 209 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario medesimo.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo
P.C.I.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Approvato con votazione palese a maggioranza, con l'astensione del gruppo
P.C.I.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, a maggioranza di voti, con l'astensione del gruppo P.C.I., espressi ed accertati per alzata di mano

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Erogazione di contributi straordinari per l'anno 1974 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori", nel testo che segue, composto di n. 5 articoli:

Art. 1

Alle imprese private in quanto titolari di concessioni regionali, che abbiano esercitato pubblici servizi di linea ordinaria per viaggiatori nell'anno 1974, possono essere accordati contributi dalla Regione.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre 1974 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

Art. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo articolo 4 e la loro misura massima è fissata in lire 120 per autobus-Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in lire 110 per autobus-Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dal contributo le imprese che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio e quelle che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in subappalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione dei contributi e di eventuali acconti nella misura massima di £. 30 al km. saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra espressi.

Art. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.

Art. 5

All'onere di lire 1 miliardo derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1974, si provvede utilizzando le disponibilità del Cap. 209 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario medesimo.

La competenza della spesa è a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Augelli

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

Consiglio Regionale della Puglia

P. C. C. (dott. Renato Guaccero)